

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 380**

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MULAS, BONATESTA, BATTAGLIA  
Antonio, BEVILACQUA, CARUSO Antonino, CONSOLO, CURTO,  
DEMASI, FLORINO, MUGNAI, PACE, SPECCHIA, MASSUCCO,  
PALOMBO, COZZOLINO e SERVELLO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 2001**

—————

**Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico in  
materia di salute e sicurezza sul lavoro**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Dopo il recepimento di numerose e importanti direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si evidenzia, in maniera sempre più pressante, la necessità di riordinare e riunificare la materia attraverso la predisposizione di un testo unico, così come è stato fatto ormai da tempo dai nostri maggiori *partner* dell'Unione europea.

Infatti, con tali recepimenti sono stati realizzati adeguamenti soltanto formali alle direttive, ed anzi sovente gli adeguamenti stessi risultano inutilmente più appesantiti rispetto alle norme comunitarie. Tali norme sono poi andate a sommarsi ad un corpo normativo vecchio di decenni ed improntato ai principi solo apparentemente avanzati, generandosi così un insieme sbilenco di norme.

Diventa, pertanto, indispensabile conferire maggiore chiarezza, e soprattutto corretta applicabilità, alle numerose norme in materia, con particolare riferimento ai recenti decreti legislativi che hanno struttura farraginosa ed incerta, quando non velleitaria, e devono pertanto essere armonizzati con la previgente legislazione.

Come è ben noto, la certezza del diritto è la ragione stessa per cui il diritto esiste quale strumento di sicurezza dell'individuo nel rapporto con gli altri e pertanto costituisce negazione del diritto una legislazione che ponga regole incerte o di evidente inapplicabilità generale.

Prevedere, inoltre, obblighi di impossibile attuazione o di scarso valore prevenzionistico, aumenta senz'altro, anzichè far diminuire, la disapplicazione dei principi di prevenzione, anche tenendo conto dell'abuso dello strumento sanzionatorio penale.

In tale ottica auspichiamo che sia esercitata la delega che, come indicato nella procedura per l'adozione del testo unico, dovrà coinvolgere anche le parti sociali.

Il disegno di legge presentato prevede, quindi, all'articolo 1 la delega al Governo per l'emanazione del testo unico in parola entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 2 individua le procedure per l'adozione del testo stesso nonchè gli organismi competenti alla predisposizione del testo.

L'articolo 3 definisce i criteri direttivi per la redazione del testo stesso mutuandoli dall'esperienza applicativa delle norme in materia fin qui maturata e introducendo altresì criteri di semplificazione e flessibilità in particolare per quanto attiene all'apparato sanzionatorio attuale che appare oggettivamente squilibrato rispetto agli adempimenti previsti dalla vigente legislazione di sicurezza.

L'opportunità che siano indicati criteri che definiscano solo il perimetro nel quale il Governo dovrà operare, nasce dalla necessità di predisporre, avvalendosi delle esperienze attuative fin qui maturate e del contributo delle parti sociali, un testo di norme realmente e chiaramente applicabili.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, provvedendo al riordino, al coordinamento e alla semplificazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

## Art. 2.

*(Procedura per l'adozione del testo unico)*

1. Il testo unico è adottato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e del Ministro delle attività produttive sentite le parti sociali e sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

## Art. 3.

*(Criteri direttivi per il testo unico)*

1. Nell'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino e riunificazione delle disposizioni e dei principi generali in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonchè degli indi-

rizzi già espressi attraverso atti amministrativi dalle competenti istituzioni pubbliche;

*b)* riordino delle competenze istituzionali nella gestione della materia e di quelle relative alla vigilanza, in modo da evitare sovrapposizioni e duplicazioni di interventi, individuando altresì un organismo di coordinamento a livello nazionale e organismi con esso collegati con la funzione di fornire, rispettivamente, indirizzi generali applicativi e interpretativi uniformi sul territorio nazionale delle norme del testo unico e coordinare interventi a livello regionale in linea con gli indirizzi nazionali;

*c)* predisposizione di un corretto rapporto di collaborazione e consulenza tra soggetti interessati e pubblica amministrazione, senza che ciò comporti automaticamente o inevitabilmente il rischio di attivazione di un procedimento penale o comunque l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria;

*d)* agevolazione dell'intervento del ruolo delle parti sociali soprattutto attraverso gli organismi paritetici tra di essi costituiti;

*e)* riordino dell'apparato sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro, individuando le norme da sottoporre a depenalizzazione nell'ambito delle disposizioni che non attengano direttamente alla salute e sicurezza sul lavoro, nel senso che la loro violazione non comporta danni all'incolumità fisica dei lavoratori;

*f)* armonizzazione della legislazione nazionale con la normativa comunitaria, in modo da eliminare dubbi e perplessità applicativi connesse all'attuale mantenimento di diversi indirizzi normativi;

*g)* predisposizione dell'eventuale modifica di disposizioni che, dalle esperienze fin qui maturate, abbiano rivelato la loro inapplicabilità pratica in relazione alla realtà lavorativa nazionale o comunque la loro natura di mera burocraticità, nel rispetto globale del sistema di salute e sicurezza già acquisito.